

Bruxelles, 28 luglio 2026
(OR. en)

12052/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0223 (NLE)

AELE 67
FL 35
ISL 45
N 71
MI 797
ENV 970
FISC 263

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 402 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Contributo finanziario CBAM)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 402 final.

All.: COM(2026) 402 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 402 final

2026/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Contributo finanziario CBAM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("*accordo SEE*") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti e 30 gli Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

1.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

1.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("*l'atto previsto*") relativa alla modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

La finalità dell'atto previsto è prevedere un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)¹ e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM² mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE.

L'atto previsto vincolerà le parti contraenti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

¹ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

² Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj>).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE prevede un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio³. La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.

La presente decisione deve essere adottata parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)⁴ e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM⁵ mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE.

4. BASE GIURIDICA

1.4. Base giuridica procedurale

1.4.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁶.

1.4.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

³ Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).

⁴ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

⁵ Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj>).

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

1.5. Base giuridica sostanziale

1.5.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

1.5.2. Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto SEE prevede un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE mediante l'aggiornamento dei protocolli 10 e 31 dell'accordo SEE, parallelamente all'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)⁷ e del regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM⁸ mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

1.6. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche al protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e al protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁷ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

⁸ Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj>).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Contributo finanziario CBAM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹⁰ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) Ai sensi dell'articolo 98 dell'Accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (3) Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero contribuire finanziariamente al funzionamento dei sistemi necessari alle operazioni del CBAM in tutto il SEE attraverso un meccanismo istituito parallelamente mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE aggiornando il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

⁹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

¹⁰ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*